

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 22 OTTOBRE 2009

I COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti:, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.G. NOCERINA S.R.L./GIACOMENSE DEL 23.8.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 15 del 3.9.2009)

Con ricorso, proposto in data 15.9.2009, la A.S.G. Nocerina S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, si doleva che la deliberazione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 15, in data 3.9.2009, avesse respinto il reclamo proposto dalla stessa circa la regolarità della gara Nocerina/Giacomense, disputata il giorno 23.8.009 e valevole per il campionato Lega Italiana Calcio Professionistico di seconda divisione, reclamo basato sulla circostanza che la società sportiva Giacomense avesse utilizzato in quella gara il calciatore Luca Errico che “alla data di svolgimento dell’incontro in oggetto, risultava ancora gravato di un residuo di squalifica per una giornata comminata allo stesso in relazione alla gara del campionato nazionale “D. Beretti” 2008/2009, gara alla quale il tesserato Errico aveva partecipato come fuori quota”.

Nella decisione resa in prime cure il giudice sportivo sulla base dell’esegesi del sesto comma dell’art. 22 C.G.S. ha ritenuto di dover rigettare il ricorso proposto dalla Nocerina in quanto, ad avviso del Giudice di primo grado, la normativa prevedeva la possibilità di scontare la squalifica nella prima gara da disputarsi dalla prima squadra della società di appartenenza, esclusivamente in due ipotesi: A) quella del cambiamento di società “in quanto non vi è la certezza che la nuova società disputi gare nella stessa manifestazione nella quale si è disputata la gara che ha originato la sanzione”; B) quella del cambiamento di categoria di appartenenza “ovvero quando il calciatore superando il limite di età non può più partecipare alla medesima manifestazione”.

Avverso tale decisione la società A.S.G. Nocerina S.r.l. ha interposto reclamo eccependo la non corretta applicazione del dettato dell’art. 22 C.G.S..

Le su esposte ragioni vanno valutate ponendo in essere le seguenti considerazioni in diritto:

1. Il reclamo posto in essere, al di là della fattispecie concreta portata all’attenzione della Corte, offre lo spunto per tentare di dare una lettura chiarificatrice alla complessa vicenda della esecuzione delle sanzioni comminate ai tesserati.

Per orientarsi in merito occorre muovere dal dato normativo. L’articolo 22 del vigente Codice di Giustizia Sportiva regola, nei suoi 12 commi, la materia ed in particolare prescrive, nei commi 3, 4, 5 e 6 le regole in base alle quali i calciatori tesserati sono chiamati a scontare le squalifiche loro comminate. In particolare dalla lettura dei quattro commi, in precedenza ricordati,

dell'art. 22 C.G.S., nonché dall'analisi del comma 11 del precedente art. 19 C.G.S. è possibile desumere la sussistenza di due principi guida da cui far emergere le chiavi di lettura per l'interpretazione della normativa: a) quello dell'effettività della sanzione irrogata, che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.

Come è facile rilevare dalla lettura del sesto comma dell'art. 22 C.G.S. i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall'undicesimo comma dell'art. 19 C.G.S., poichè operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, in quanto la stessa resterebbe legata ad una circostanza meramente teorica lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato.

Pertanto, le casistiche che vengono in rilievo e che la normativa, non sempre, contribuisce a chiarire, in virtù di una potenziale contraddittorietà rinvenibile nei contesti dei commi 3 e 6 dell'art. 22 C.G.S., sono quelle in cui non è possibile realizzare la compresenza dei due principi quello della certezza della applicazione della sanzione, che nell'ordinamento sportivo deve sempre essere attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio, nonché quello ulteriore della possibilità di far scontare la sanzione comminata nell'ambito dello stesso torneo e/o competizione nel quale il comportamento illecito è stato perpetrato con la conseguente irrogazione della sanzione.

Nel caso di specie deve, infatti, considerarsi che l'Errico aveva partecipato alla partita del torneo Beretti, nella quale ha conseguito la sanzione, nella qualità di "fuori quota", circostanza questa che può lasciare nella incertezza l'esecuzione della sanzione nell'ipotesi in cui lo stesso Errico non venga chiamato, per il futuro, a disputare ulteriori incontri del campionato Beretti. Anche se astrattamente (ma solo potenzialmente) lo stesso potrebbe ancora disputare gare di quel torneo.

Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente come l'unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell'ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. Pertanto, nel momento in cui il tesserato Luca Errico è sceso in campo per disputare la gara contro la Nocerina lo stesso non aveva scontato la sanzione disciplinare comminatagli e pertanto la sua presenza in campo ha alterato il risultato della gara di conseguenza deve accogliersi il ricorso della A.S.G. Nocerina ed alla stessa deve essere restituita la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposta dall'A.S.G. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) annulla l'impugnata delibera e, per l'effetto, infligge a carico della Società A.C. Giacomense s.r.l. la sanzione sportiva della perdita della gara A.S.G. Nocerina S.r.l./Giacomense del 23.8.2009 per 0-3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI CASTELLO/MONTEVARCHI DEL 6.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)

Con ricorso proposto in data 1.10.2009 la società Montevarchi Calcio Aquila 1902 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, si doleva che la deliberazione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009, avesse accolto il reclamo proposto dalla società Group Città di Castello S.r.l. relativo alla partita del Campionato

Interregionale 2009/2010: Città di Castello-Montevarchi del 6.9.2009, nella quale la società toscana, attuale ricorrente, aveva utilizzato il calciatore Maurizio Sala che era stato squalificato in una partita di un turno di Coppa Italia, tesserato che – a detta della società di Città di Castello - non poteva scontare la squalifica subita nel torneo di Coppa Italia poiché la società Montevarchi era stata eliminata da quel torneo, circostanza questa che portava a scontare necessariamente la squalifica nelle gare del Campionato Interregionale.

In particolare, nel ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, il Montevarchi lamenta che al momento della disputa della partita con la squadra di Città di Castello, avvenuta il 6.9.2009, lo stesso era transitato al secondo turno di Coppa Italia e che non fosse stata correttamente valutata la circostanza che l'eliminazione da quel torneo era avvenuta a seguito di una sanzione sportiva intervenuta il successivo 9.9.2009 con il provvedimento contenuto nel Com. Uff. n. 8.

Afferma, quindi, la società Montevarchi Calcio Aquila 1902 S.r.l. che all'atto della disputa della gara il giorno 6 settembre ben poteva ipotizzarsi la possibilità di far scontare la squalifica di una gara, patita dal Sala, in una partita di Coppa Italia, nel successivo turno di quella competizione.

Le su esposte ragioni vanno valutate ponendo in essere le seguenti considerazioni in

Il reclamo posto in essere, al di là della fattispecie concreta portata all'attenzione della Corte, offre lo spunto per tentare di dare una lettura chiarificatrice alla complessa vicenda della esecuzione delle sanzioni irrogate ai calciatori.

Per orientarsi, in detta materia, occorre muovere dal dato normativo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. Invero, l'art. 22 del vigente C.G.S. regola (nei suoi 12 commi) la materia ed in particolare prescrive, con i commi 3, 4, 5 e 6 le regole in base alle quali i calciatori tesserati sono chiamati a scontare le squalifiche loro comminate. Dalla lettura dei quattro commi, in precedenza ricordati, dell'art. 22 C.G.S., nonché dall'analisi del comma 11 del precedente art. 19 dello stesso Codice, è possibile desumere la sussistenza di due principi guida da cui far emergere le chiavi di lettura per l'interpretazione della normativa: a) quello dell'effettività della sanzione irrogata che deve, comunque, essere scontata; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica di un tesserato venga scontata nella competizione in cui il tesserato stesso ha posto in essere il comportamento sanzionato.

Come è facile rilevare dalla lettura del sesto comma dell'art. 22 C.G.S. i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall'undicesimo comma dell'art. 19 C.G.S. in quanto, operando in tal modo, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, poiché la stessa resterebbe legata ad una ipotesi meramente teorica lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato.

Le casistiche che vengono in rilievo e che la normativa, non sempre, contribuisce a chiarire (in virtù di una potenziale contraddittorietà rinvenibile nei contesti dei commi 3 e 6 dell'art. 22 C.G.S.) sono quelle in cui non è possibile realizzare la compresenza dei due principi della certezza della applicazione della sanzione, che nell'ordinamento sportivo deve sempre essere attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio, e quello ulteriore della possibilità di far scontare la sanzione comminata nell'ambito dello stesso torneo e/o competizione nel quale il comportamento illecito è stato perpetrato con la conseguente irrogazione della sanzione.

Nel caso di specie è necessario ricordare che non si versa in una di quelle ipotesi in cui può ravvisarsi l'incertezza della circostanza che venga in concreto scontata la sanzione. Invero, all'atto della disputa della gara il giorno 3.9.2009, la società Montevarchi poteva tranquillamente prevedere la possibilità di far scontare la squalifica al tesserato Sala nel successivo turno di Coppa Italia al quale la società ricorrente si era, sul campo, qualificata avendo vinto la gara nel turno precedente disputata il 31.8.2009.

Solo a seguito di un provvedimento sanzionatorio, intervenuto il successivo 9 settembre in data successiva alla disputa della gara con la squadra di Città di Castello, si è determinata l'esclusione disciplinare della società di Montevarchi dal torneo di Coppa Italia.

Non potendosi, quindi, ravvisare alcuna ipotesi di dolo e/o colpa del Montevarchi Calcio Aquila 1902 S.r.l. nell'aver utilizzato il tesserato Sala nella partita di Campionato Interregionale, non può, in alcun modo, ritenersi che tale utilizzazione comporti per il Montevarchi la sanzione della perdita della gara con la squadra di Città di Castello, per aver indebitamente utilizzato un calciatore squalificato.

Invero, come ricordato in precedenza, al momento della disputa della prima partita del Campionato Interregionale 2009/2010, era possibile ritenere che la sanzione della squalifica comminata al calciatore Maurizio Sala, nel torneo di Coppa Italia, potesse essere scontata nel turno successivo di quel torneo al quale la squadra del Montevarchi si era, sul campo, qualificata.

Nel caso in esame, infatti, non era riscontrabile alcuna ipotesi di arbitrarietà (ad opera della società) o di indeterminatezza relativa al momento in cui si sarebbe scontata la sanzione irrogata al Sala.

In virtù di quanto motivato si accoglie il ricorso della società Montevarchi Calcio Aquila 1902 a r.l. e per l'effetto di detto accoglimento viene ripristinato il risultato conseguito sul campo e disposta la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Montevarchi C.A. di Montevarchi (Arezzo) annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, ripristina il risultato conseguito sul campo nella gara Group Città di Castello/Montevarchi del 6.9.2009 di 1-3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. CAPUA GIUSEPPE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 10 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1 E 2 DELL'APPENDICE F.I.G.C. ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – com. Uff. n. 16/CDN del 7.9.2009)

Il Procuratore Federale, con atto del 14.7.2009 - dopo avere esposto che il Presidente della Lega Professionisti di Serie C aveva trasmesso all'Ufficio Inquirente, "per i dovuti accertamenti, copia della comunicazione" con la quale il Vice Presidente della Commissione Antidoping aveva segnalato "alcune disfunzioni nelle designazioni dei Rappresentanti Antidoping", compiute al Presidente della medesima Commissione, prof. Giuseppe Capua, ed avere riferito l'esito delle indagini espletate al riguardo - rilevava "che, relativamente all'attività di designazione, è emerso ... che ... il Presidente della Commissione Antidoping ha posto in essere comportamenti rilevanti disciplinarmente allorché ... ha designato per le operazioni di controllo il signor Matteo D'Amico, persona della segreteria della Commissione Antidoping (Bologna/Albinoleffe del 24.11.2007; Siena/Lazio del 2.12.2007; Empoli/Cagliari del 9.12.2007; Pisa/Ravenna del 22.1.2007; Inter/Milan del 23.12.2007; Spezia/Pisa del 12.1.2008; Milan/Lazio dell'1.3.2008; Perugia/Ancona del 30.3.2008; Siena/Udinese del 6.4.2008) non deputata a siffatti compiti, ed ha ripetutamente designato negli anni 2004 e 2005, quali Rappresentanti federali antidoping, due persone giammai nominate dal Presidente Federale (Pompili Cristiano: Empoli/Albinoleffe dell'11.10.2004; Pescara/Empoli dell'8.11.2004; Perugia/Venezia del 19.11.2004; Sampdoria/Messina del 13.12.2004; Pescara/Triestina del 14.1.2005; Bologna/Cagliari del 22.1.2005; Livorno/Reggina del 2.2.2005; Milan/Lazio del 6.2.2005; Perugia/Salernitana del 21.2.2005; Perugia/Ternana del 9.4.2005; Empoli/Pescara del 14.4.2005) e (Corrado Franco Antonio: Reggina/Cagliari del 13.12.2004; Salernitana Crotone 16.1.2005; Reggina/Milan del 13.2.2005; Messina/Lazio del

6.3.2005; Reggina/Atalanta del 20.4.2005)”.

Pertanto, con il citato atto, l’Ufficio Requirente deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il prof. Giuseppe Capua, Presidente della Commissione Antidoping, “per rispondere delle violazioni delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento agli artt. 1 e 2 dell’Appendice F.I.G.C. alle norme sportive antidoping per tutto quanto esposto nella parte motiva, in particolare per avere designato per le operazioni di controllo una persona della segreteria della Commissione Antidoping, non deputata a siffatti compiti, e per avere ripetutamente designato negli anni 2004 e 2005, quali Rappresentanti federali antidoping, due persone mai nominate dal Presidente Federale e, quindi, prive di qualsiasi titolo”.

L’inquisito resisteva al deferimento con memoria difensiva in data 24.8.2009, eccependo la “decadenza della Procura dalle funzioni inquirenti ex art. 32, comma 11 C.G.S. (come vigente all’epoca dei fatti)” e contestando, nel merito, la sussistenza delle violazioni contestategli, onde chiedeva di essere prosciolto da ogni capo di imputazione.

La Commissione Disciplinare Nazionale, sentite le parti, con decisione n. 16/CDN del 7.9.2009, preliminarmente disattendeva l’eccezione di rito sollevata dalla difesa del deferito, relativa alla pretesa decadenza della Procura Federale “dalla possibilità di svolgere le proprie funzioni inquirenti”, ai sensi dell’art. 32, comma 11, C.G.S., nel testo precedente alla modifica del 28.5.2009, dal quale si sarebbe dovuto trarre la conseguenza che il deferimento doveva essere dichiarato improcedibile.

Il Giudice *a quo* osservava che, nel caso di specie, “i fatti oggetto del presente procedimento disciplinare sono stati denunciati nella Stagione Sportiva 2008 (cfr. lettera del rag. Macalli, datata 21.1.2008, pervenuta all’ufficio di Procura in data 29.1.2008); la lettera di conferimento dell’incarico a svolgere gli accertamenti reca la data del 23.5.2008; le audizioni del Prof. Capua e del signor Tapinassi sono datate 25.6.2008” e pertanto “gli atti di indagine ai quali fa riferimento il deferimento sono stati compiuti nella Stagione Sportiva 2008 e prima dell’inizio di quella successiva e, come tali, ... legittimamente utilizzabili.

Sotto tale profilo, a nulla rileva la circostanza che l’atto di deferimento e la relazione del sostituto Procuratore Federale recano rispettivamente le date del 14.7.2009 e del 18.7.2008, in quanto, per come più volte si sono espressi sul punto gli Organi di Giustizia Sportiva, né gli uni, né gli altri costituiscono atti di indagine”.

Nel merito, poi, la Commissione riteneva, con riferimento alla designazione del signor D’Amico, “la contestazione ... assolutamente infondata” in considerazione del fatto che il predetto “aveva titolo ad essere designato, in quanto a ciò abilitato in virtù di nomina effettuata in data 19.10.2006, Com. Uff. n. 13 (e quindi in epoca anteriore alle sue designazioni) dall’allora Commissario Straordinario del F.I.G.C. Avv. Luca Pancalli”. Diversamente, relativamente alla designazione dei sigg.ri Pompili e Corrado, a giudizio del Giudice *a quo*, “la contestazione disciplinare è fondata”.

Al riguardo, l’Organo decidente precisava che risultava “acclarato che al momento della designazione da parte del Prof. Capua, i predetti deferiti non avessero i requisiti richiesti, non essendo stati nominati Rappresentanti Federali Antidoping, ma esclusivamente <<collaboratori Federali>> e come tali non legittimati ad espletare l’incarico ricevuto dal Prof. Capua”, nonché che “di tale circostanza (assenza di idoneo titolo) era perfettamente a conoscenza il Prof. Capua, per come dallo stesso ammesso in sede di audizione, le cui dichiarazioni hanno indubbio valore confessorio”.

In base a tali motivi, quindi, la Commissione Disciplinare Nazionale deliberava di infliggere la sanzione di giorni 10 di inibizione all’inquisito.

Il prof. Giuseppe Capua, con atto del 10.9.2009, ha proposto reclamo a questa Corte avverso detto provvedimento e nel riproporre, preliminarmente, il già eccepito rilievo della “decadenza, ex art. 32 n. 11 C.G.S., della Procura Federale dalla possibilità di svolgere le proprie funzioni inquirenti, trattandosi di un evento verificatosi prima del 15.4.2008”, ha reiterato la richiesta di declaratoria di improcedibilità del deferimento *de quo* “fin dall’origine”.

L'appellante, a sostegno di tale assunto, ha sostenuto che "la Procura Federale, ... pur avendo richiesto nei termini la proroga delle indagini alla Corte di Giustizia Federale Sezione Consultiva", non aveva ricevuto tale autorizzazione per quanto atteneva all'indagine *de qua*, come risulta dalla decisione resa il 2.7.2008, pubblicata nel Com. Ugg. n. 1 in data 8.7.2008, che aveva respinto "le richieste di proroga delle indagini presentate dalla Procura Federale, ad eccezione di quelle riguardanti eventi oggetto d'indagine che si siano realizzati dopo il 15.4.2008, richieste per le quali viene riconosciuto il potere di proseguire le indagini...".

Secondo l'assunto del prof. Giuseppe Capua "la Commissione Disciplinare Nazionale, nel rigettare l'eccezione in rito proposta dalla difesa del deferito, ha ritenuto, richiamandosi invero ad una pronuncia della C.G.F. [cfr. Com. Uff. 208/CGF del 27 maggio 2009, *n.d.r.*], che la Procura sarebbe decaduta dalla possibilità di svolgere atti istruttori successivamente alla data del 30.6.2008, ferma restando la validità e la utilizzabilità di quelli compiuti anteriormente", ma "lo spirito della norma, però, non può essere quello appena richiamato".

A tal fine – dopo avere richiamato l'originaria "formulazione della norma prevista ex art. 32 n. 11 C.G.S.", dettata "quando l'organo inquirente e quello requirente erano distinti", che prevedeva un doppio termine, "il primo, puramente ordinatorio, di 60 giorni per ultimare le indagini; il secondo perentorio, coincidente con il termine della stagione sportiva, prorogabile solo, per motivi eccezionali, dal Presidente Federale" – l'appellante ha sostenuto che "si trattò di una scelta regolamentare ben ponderata: a fronte del rischio di inquinare la regolarità del campionato ... la F.I.G.C. preferiva ritenere improcedibili i deferimenti.

Ove così non fosse, la norma non avrebbe senso: se non avessero incidenza sulla regolarità dei campionati in corso, che senso avrebbe limitare la durata dell'attività di indagine, nel senso fatto proprio dalla decisione impugnata?.

La circostanza che, successivamente, siano stati unificati gli Organi inquirente e requirente, senza che la norma venisse modificata, non fa venire meno l'interpretazione reale della stessa".

Nel merito il reclamante, nel contestare l'assunto della Commissione Disciplinare, secondo cui "il prof. Giuseppe Capua non" ha "correttamente gestito la designazione dei signori Pompili e Corrado poiché gli stessi risultavano Collaboratori federali ma non Rappresentanti antidoping", l'appellante ha sostenuto che "nessuna regola generale o federale distingue tra le funzioni di Collaboratore e Rappresentante Antidoping" e che "nessuna norma e/o disposizione vieta al Collaboratore Antidoping di assistere i medici designati e di rappresentare l'ufficio antidoping nelle manifestazioni sportive".

In altre parole, a parere dell'appellante, "non è specificato che sia il solo Rappresentante a dover svolgere le funzioni tecniche proprie degli assistenti antidoping e non vi è una distinzione formale tra compiti e mansioni proprie di Collaboratori della Commissione Antidoping e Rappresentanti mentre l'unico requisito indicato è quello legato alla titolarità della tessera federale, strettamente personale e numerata, che i reclamanti regolarmente posseggono dal 2004".

Alla stregua di tali considerazioni, il prof. Giuseppe Capua ha chiesto a questa Corte di Giustizia Federale di essere prosciolto da ogni capo di incolpazione.

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all'udienza del 22.10.2009, udita la relazione del componente all'uopo delegato, il rappresentante della Procura Federale, avv. Spagnoletti, – che ha contestato i motivi di gravame e ne ha chiesto il rigetto - e l'avv. Mario Stagliano, difensore dell'appellante – il quale ha insistito nei motivi dell'appello e nella richiesta di accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere.

Il primo motivo di censura ripropone la tesi di improcedibilità del deferimento formulato dalla Procura Federale con la nota n. 395/1176pf07-08/SPblp del 14.7.2009, perché proposto dopo il termine del 30.6.2009 e, quindi, allorquando si sarebbe maturata la "decadenza, ex art. 32 n. 11 C.G.S., della Procura Federale dalla possibilità di svolgere le proprie funzioni inquirenti, trattandosi di un evento verificatosi prima del 15.4.2008".

La tesi dell'appellante non è fondata, perché la lettura che l'incolpato dà dell'art. 32 n. 11 C.G.S. non può essere condivisa.

In proposito, va sottolineato che – come già stabilito dalla decisione della IV Sezione di questa Corte, resa nella riunione del 12.3.2009, pubblicata nel Com. Uff. n. 208/CGF del 27.5.2009 - il superamento del termine fissato per la conclusione delle indagini dalla disposizione ora citata comporta unicamente la inutilizzabilità delle attività di ricerca effettuate dopo la chiusura della Stagione Sportiva in corso, ma non certo l'improcedibilità del deferimento successivamente formulato.

Al proposito, va sottolineato che il citato art. 32 C.G.S. sancisce:

“1. Secondo quanto previsto dallo Statuto [cfr. art. 34.15, *n.d.r.*] la Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, tranne quelle attribuite alla Procura del C.O.N.I. per le violazioni delle norme in materia di doping.

3. Il Procuratore Federale avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della Giustizia Sportiva.

4. La Procura Federale, quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, deferisce al giudizio della competente Commissione Disciplinare i soggetti di cui all'art. 1, fatte salve le specifiche competenze delle altre istanze di giustizia.

5. Con il deferimento la Procura Federale trasmette alla Commissione Disciplinare competente tutti gli atti dell'indagine esperita e formula i capi di incolpazione.

6. In caso di archiviazione la Procura Federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.

9. La Procura Federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari”.

Il testo ora trascritto pone chiaramente in evidenza che la norma in esame ha scandito le varie fasi attraverso le quali si deve realizzare l'esercizio dell'azione disciplinare (ricerca delle prove, valutazione dell'insussistenza o rilevanza delle stesse, richiesta di giudizio, decisione) e l'attribuzione delle attività inquirenti e requirenti – disposta dallo Statuto della F.I.G.C. – al Procuratore Federale non ha comportato anche la confusione in un'unica tipologia dei distinti compiti a questo affidati, tale da determinare una sola, indistinta, fase.

Al contrario, il Legislatore federale - ai fini della ricerca e della valutazione della sussistenza di elementi per l'esercizio dell'azione disciplinare - ha fissato distinti stadi per l'avvio di questa, come del resto è confermato dalla specifica disciplina dettata nei già citati commi 1 (“funzioni inquirenti e quelle requirenti”), 3 (“avvia l'azione disciplinare ... e svolge le funzioni requirenti”), 5 (“trasmette alla Commissione disciplinare competente tutti gli atti dell'indagine esperita e formula i capi di incolpazione”), 6 (“comunicare la conclusione delle indagini agli interessati”).

Peraltro, solo in riferimento alle “indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva”, il successivo comma 11 ha stabilito che esse devono concludersi prima dell'inizio della Stagione Sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”.

Nel caso di specie, come correttamente posto in rilievo dalla Commissione Disciplinare sulla base della documentazione acquisita agli atti del procedimento, le indagini della Procura Federale – avviate a seguito della nota del Presidente della Lega Professionisti di Serie C del 21.1.2008 – sono consistite nelle audizioni del prof. Giuseppe Capua e del dott. Gino Tapinassi, effettuate il 25.6.2008 e pertanto “gli atti di indagine ai quali fa riferimento il deferimento sono stati compiuti nella Stagione Sportiva 2008 e prima dell'inizio di quella successiva e, come tali, ... legittimamente utilizzabili”.

Né alcuna sanzione procedurale può essere applicata in ordine alla relazione del sostituto Procuratore Federale del 18.7.2008 ed all'atto di deferimento del 14.7.2009, in quanto non costituiscono atti di indagine e perché non v'è alcuna norma che ne sancisca l'inutilizzabilità oltre il termine della stagione sportiva di riferimento.

Del resto non può essere condivisa anche la tesi dell'appellante, secondo la quale la fissazione del termine del 30 giugno per le indagini e, quindi, anche per i deferimenti avrebbe

costituito “una scelta regolamentare ben ponderata: a fronte del rischio di inquinare la regolarità del campionato”; per evitare tale danno si dovrebbe desumere che “la F.I.G.C. preferiva ritenere improcedibili i deferimenti” formulati dopo la predetta data.

“Ove così non fosse” – secondo l’assunto del reclamante, “la norma non avrebbe senso: se non avessero incidenza sulla regolarità dei campionati in corso, che senso avrebbe limitare la durata dell’attività di indagine, nel senso fatto proprio dalla decisione impugnata?”.

E’ agevole rilevare che tale argomento non è fondato, proprio perché la formulazione del comma 11 dell’art. 32 C.G.S. fa riferimento unicamente alle “indagini” e non al “deferimento” od al “procedimento”.

Peraltro, non è possibile ritenere che il testo del C.G.S. possa consentire di far presumere che il Legislatore abbia creduto che il giudizio disciplinare, pur se solo limitato al primo grado, potesse essere definito sempre entro lo stesso termine massimo assegnato per le indagini e, quindi, che le eventuali sanzioni irrogate potessero essere scontate nel campionato in corso, per evitare incidenze su quello successivo.

Prive di pregio, poi, sono le argomentazioni dell’appellante, secondo il quale “nessuna regola generale o federale distingue tra le funzioni di Collaboratore e Rappresentante Antidoping; nessuna norma e/o disposizione vieta al Collaboratore Antidoping di assistere i medici designati e di rappresentare l’ufficio antidoping nelle manifestazioni sportive; non è specificato che sia il solo Rappresentante a dover svolgere le funzioni tecniche proprie degli assistenti antidoping e non vi è una distinzione formale tra compiti e mansioni proprie di Collaboratori della Commissione Antidoping e Rappresentanti mentre l’unico requisito indicato è quello legato alla titolarità della tessera federale, strettamente personale e numerata, che i reclamanti regolarmente posseggono dal 2004”.

Non v’è dubbio che il procedimento di nomina e le funzioni assegnate ai “Rappresentanti federali antidoping” sono specificamente indicate negli artt. 1 e 2 dell’Appendice F.I.G.C. alle norme sportive antidoping, né è da trascurare, in particolare, il disposto del comma 8 dell’art. 1, secondo il quale “i componenti della Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all’attività antidoping”.

Appare evidente, quindi, che – in carenza di una specifica disposizione - a nessun altro soggetto, pur se tesserato ad altro titolo della F.I.G.C., può essere consentito di partecipare alle operazioni di esclusiva ed assoluta competenza di coloro che sono stati regolarmente nominati “Rappresentanti federali antidoping” o, addirittura, di espletarle in sostituzione di questi, ovvero di assistervi anche se solo al fine di acquisire conoscenze dei “nuovi compiti” che avrebbero potuto essere ad essi “affidati con la loro nomina come rappresentanti”.

Del resto tale tesi dell’appellante è contraddetta dall’ulteriore affermazione dello stesso prof. Giuseppe Capua in sede di dichiarazioni rese al sostituto Procuratore Federale, dott. Gianmichele Corona, il 25.6.2008, secondo la quale “il Corrado, peraltro, in periodi precedenti era già stato Rappresentante”.

La decisione della Commissione Disciplinare, quindi, è corretta anche nel capo in cui ha giudicato che “per quanto riguarda la designazione dei Signori Pompili e Corrado la contestazione disciplinare è fondata”, perché motivata sulla base di fatti certi, quali la ripetuta ed illegittima designazione di persone prive del titolo di “Rappresentanti federali antidoping”, in violazione del dettato degli artt. 1 e 2 dell’Appendice F.I.G.C. alle norme sportive antidoping.

La vicenda in esame, dunque, integra una evidente fattispecie di violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., equamente sanzionata dalla decisione impugnata, tenuto conto anche della incensuratezza dell’incolpato, nel rispetto del principio dettato dal comma 1 dell’art. 16 del medesimo C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giuseppe Capua.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL’A.C. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SANZIONI;

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI FERRARI ALESSANDRO, SPADA MARIO, PEZZOTTI MARIO, FRASSI MASSIMO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 (UNO) IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA PROT. 847203PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PARAGRAFO V DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 152/A DEL 17.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

In data 29.9.2009, l’A.C. Rodengo Saiano S.r.l. in persona del Vice Presidente e legale rappresentante Giuseppe Bovenchi ed i signori Alessandro Ferrari, Mario Spada, Mario Pezzotti, e Massimo Frassi, proponevano ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che con proprio deliberato del 17.9.2009 aveva inflitto le seguenti sanzioni:

- alla società Rodengo Saiano S.r.l., 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- ai signori Alessandro Ferrari, Mario Spada, Mario Pezzotti, e Massimo Frassi, l’inibizione per mesi 6.

Le sanzioni scaturivano:

- per tutti i suindicati tesserati per aver violato la norma di cui all’art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo V dell’All. A) del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, in relazione al Com. Uff. n. 152/A del 17.6.2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2009, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €100.000,00;
- per la società A.C. Rodengo Saiano S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

Lette le memorie difensive, depositate dai soggetti sanzionati in data 29.9.2009; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo il respingimento del ricorso e la conferma delle sanzioni sia nei confronti dei signori Alessandro Ferrari, Mario Spada, Mario Pezzotti e Massimo Frassi, sia nei confronti della società Rodengo Saiano S.r.l..

Sentito, altresì, il legale dei tesserati e della società che nel riportarsi al contenuto delle proprie memorie difensive ha eccepito l’improcedibilità nei confronti dei signori Spada e Pezzotti, in quanto, all’epoca dei fatti, non sarebbero stati legali rappresentanti della società avendo quest’ultima, in data 15.6.2009, deliberato l’accettazione delle loro dimissioni ed ha concluso, in riforma della impugnata decisione, chiedendo, in via principale, il proscioglimento dei tesserati e quindi della società da ogni addebito a loro contestato, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni loro inflitte.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Infatti: rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio;

- accertato che vi è stato un tardivo adempimento rispetto al termine perentorio del 30.6.2009, per come ammesso dagli stessi deferiti nelle rispettive memorie difensive;

- che la condotta inadempiente non trova valida giustificazione né nella misura del ritardo, dal momento che il mancato adempimento del deposito della fideiussione nel termine stabilito dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo, peraltro consentito dalla stessa normativa, né nelle circostanze addotte dalla difesa;

- che, sotto tale ultimo profilo, non può trovare accoglimento l’eccezione di improcedibilità sollevata, poiché allorquando è maturata la violazione (30.6.2009) i Sig.ri Spada e Pezzotti erano

ancora Legali Rappresentanti della società e censiti come tali. A tale proposito infondata è l'eccezione difensiva, dal momento che, sebbene la delibera di accettazione delle dimissioni dei predetti è stata adottata in data 15.6.2009, essa è divenuta efficace a decorrere dal 30.6.2009, essendo in tale data comunicata, per come si ricava dal timbro di deposito apposto sullo stesso verbale. Invero, ai sensi dell'art. 37, N.O.I.F. *“Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”*;

- che, nel merito, nessuna rilevanza può essere ascritta alle circostanze che la fideiussione sia stata rilasciata in data 30.6.2009; che da tale data sarebbe quindi efficace, e che solo per un disguido o ritardo bancario sarebbe stata trasmessa e depositata il successivo 1.7.2009, dal momento che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle norme richiamate nel deferimento configura una violazione di carattere formale, sicché l'adempimento tardivo costituisce ex se violazione disciplinare. A tale proposito si richiama il contenuto del Com. Uff. n. 198 della C.G.F. Stagione Sportiva 2007/2008, riunione del 5.12.2007, laddove si legge *“il profilo assorbente della questione è rappresentato dalla perentorietà del termine fissato”*.

E' indubbio che trattasi di termine già conosciuto dalla società con largo anticipo e che come tale, poteva ben essere osservato.

Per quanto attiene, infine alla richiesta rappresentata, in via subordinata dalla ricorrente di ridurre le sanzioni inflitte, trattasi di sanzioni specifiche cui non è possibile derogare.

Tutto ciò premesso il ricorso va rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata della Commissione Disciplinare Nazionale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Rodengo Saiano di Rodengo Saiano (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL'A.S.C. FIGLINE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI: FERRUGIO GIOVANNI, FERRUGIO MARIA GRAZIA E CASUCCI VITTORIO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 (UNO) IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 852/204PF09-10SP/BLP DEL 6.8.2009 PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) 5) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

In data 29.9.2009 la A.S.C. Figline S.r.l. in persona del legale rappresentante signor Claudio Rossetti ed i sig.ri Bernardo Farrugio, Maria Grazia Farrugio e Vittorio Casucci proponevano ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che con proprio deliberato del 17.9.2009 aveva inflitto le seguenti sanzioni:

- alla società A.S.C. Figline S.r.l. punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2009/2010;

- ai sig.ri Bernardo Farrugio, Maria Grazia Farrugio e Vittorio Casucci mesi 6 di inibizione Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009.

Le sanzioni scaturivano per tutti i suindicati tesserati per aver violato la norma di cui art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo III B) 5) dell'All. A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 ai fini dell'ammissione dei campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato entro il termine del 30.6.2009 l'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal

soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale dell'avvenuto pagamento dell'IRAP riferito al periodo di imposta anno 2006;

- per la società A.S.C. Figline, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

Lette le memorie difensive, depositate dai soggetti sanzionati in data 29.9.2009;

- ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo il respingimento del ricorso e la conferma delle sanzioni sia nei confronti dei sig.ri. Bernardo Farrugio, Maria Grazia Farrugio e Vittorio Casucci, sia nei confronti della società A.S.C. Figline S.r.l..

Sentito, altresì, il legale dei tesserati e della società che chiedeva in riforma della impugnata decisione, in via principale, il proscioglimento degli stessi e della società da ogni addebito loro contestato, in via subordinata, la riduzione e/o la commutazione delle sanzioni previa applicazione dell'art. 24 C.G.S..

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Effettivamente, risulta dagli atti che la Co.Vi.So.C. ha potuto accertare l'inosservanza, da parte della società A.S.C. Figline S.r.l., dell'adempimento previsto dal paragrafo III) B) 5) dell'allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2009, l'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal soggetto responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, dell'avvenuto pagamento del debito IRAP riferito al periodo d'imposta anno 2006;

La Co.Vi.So.C. ha accertato anche che la società A.S.C. Figline S.r.l., ha provveduto a ripianare detto debito con versamento effettuato in data 6.7.2009, di €3.160,08.

Come è noto, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo VII del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall'adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa. Il debito d'imposta deriva da quanto esposto nella dichiarazione dei redditi e pertanto il pagamento doveva avvenire nei termini a prescindere dalla definitività dell'accertamento.

Tutto ciò premesso il ricorso va rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata della Commissione Disciplinare Nazionale, peraltro non è applicabile l'art. 24 C.G.S. in mancanza di ammissione di responsabilità e della necessaria proposta della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.C. Figline di Figline Valdarno (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI- Componente aggiunto: Dott. Maurizio DE FILIPPO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

8) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. BARILLA' CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE ART. 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 E 7, COMMA 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ILLECITO SPORTIVO SANREMESE/DERTHONA DEL 4.5.2008 – NOTA 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP DEL 10.12.2008 (Delibera della Commissione

Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009 – Delibera della Corte di Giustizia Federale – Sezione Unite – Com. Uff. n. 109/CGF del 12.2.2009)

Il signor Carlo Barillà, ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale del 12.2.2009.

In quella occasione la Corte di Giustizia Federale ebbe occasione di esaminare la complessa vicenda che aveva interessato il signor Carlo Barillà in qualità di Presidente della U.S. Sanremese a seguito della denuncia presentata alla Procura Federale con nota del 29.5.2008.

La questione interessava in realtà vari soggetti ed in particolare il signor Francesco Musumeci, Direttore Sportivo della Derthona, il signor Gianluca Barabino, Presidente della Derthona e, ovviamente, il signor Carlo Barillà, Presidente della US Sanremese.

Motivo della valutazione della Corte di Giustizia Federale era da individuarsi nell'esame dei seguenti ricorsi proposti avverso la delibera della Commissione Disciplinare del 27.1.2009:

1) ricorso Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. avverso la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai suoi dirigenti in relazione alla gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 - Nota 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP del 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009);

2) ricorso signor Musumeci Francesco, Direttore Sportivo della società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. avverso la sanzione della inibizione per anni 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, comma 1 C.G.S. per aver commesso atti diretti ad alterare il risultato della gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 - Nota 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP del 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009);

3) ricorso signor Barabino Gianluca, Presidente della società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. avverso la sanzione della inibizione per anni 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, comma 1 C.G.S. per aver commesso atti diretti ad alterare il risultato della gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 - Nota 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP del 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009);

4) ricorso signor Barillà Carlo avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 5, commi 1 e 7, comma 7 C.G.S. in relazione alla gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 - Nota 3189/1433PF/07-08/SP/AM/BLP del 10.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009).

In quell'occasione, la Corte di Giustizia Federale adottò il seguente dispositivo.

"Per questi motivi, la C.G.F. - Sezioni Unite - riuniti i reclami come sopra esposti dalla società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. di Tortona (Alessandria), dal signor Musumeci Francesco, dal signor Barabino Gianluca e dal signor Barillà Carlo, in parziale riforma della decisione impugnata, modifica le incolpazioni nei sensi dell'art. 1 C.G.S. e per l'effetto condanna la società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. a 10 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato in corso; condanna i Sigg.ri Musumeci Francesco, Barabino Gianluca e Barillà Carlo ad un anno di inibizione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo nei confronti della società Derthona F.B.C. 1908 S.r.l. del Signor Musumeci Francesco e del signor Barabino Gianluca, ed incamerarsi quella relativa alla posizione del signor Carlo Barillà".

Sostiene ora il signor Carlo Barillà nel suo ricorso per revocazione, che avrebbe ricevuto la convocazione per l'udienza del 12.2.2009 solamente 2 giorni prima.

Il presupposto della impugnativa è rappresentato, a dire del ricorrente, dal fatto che non gli si sarebbero stati concessi i 10 giorni liberi dalla ricezione della comunicazione dell'avviso di

convocazione.

Il ricorso è chiaramente inammissibile sotto diversi profili.

Al di là della annotazione che la doglianza afferisce a questioni di diritto e non vicende di fatto, è assolutamente decisivo il rilievo che il signor Barillà ha comunque avuto notizia della udienza del 12.2.2009, tanto che ha presentato degli atti defensionali senza eccepire alcunché; era in sostanza il ricorrente edotto della riunione della Corte e non ha mai contestato il ritardo della comunicazione. Quindi la doglianza del ricorrente con la quale si deduce che non avrebbe potuto svolgere adeguata difesa è irrilevante. Ma soprattutto non convince, e di qui la inammissibilità ulteriore della richiesta revocazione, la considerazione che nel corso del giudizio dinanzi la Corte Federale, l'istante non ha eccepito alcunché in ordine alla questione che ora pretende sia determinante per condurre alla revocazione della decisione.

Di qui appunto la inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39. C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Barillà Carlo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI- Componente aggiunto: Dott. Maurizio DE FILIPPO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

14) RICORSO, IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI, PROPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI: ACCARDO VITTORE, PITTALIS EZIO, GIORICO RICCARDO, DIRIGENTI DELLA POL. ALGHERO S.R.L. E LA POL. ALGHERO S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 836/200PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 - DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

15) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI: ACCARDO VITTORE, PITTALIS EZIO, GIORICO RICCARDO, DIRIGENTI DELLA POL. ALGHERO S.R.L. E LA POL. ALGHERO S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 836/200PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 - DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.19/CDN del 23.9.2009)

Con nota del 3.8.2009 la CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale che la società polisportiva Alghero non aveva adempiuto nel termine previsto dalla normativa di riferimento (cfr. Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009) agli adempimenti previsti per l'iscrizione al campionato.

In particolare – segnalava la CO.VI.SO.C - vi sarebbe stata una irregolare posizione relativa ai contributi ENPALS per il periodo ottobre 2008 aprile 2009.

La concessione della rateazione aggiungeva la CO.VI.SO.C era avvenuta da parte dell'ENPALS solo in data 8.7.2009, dopo un ulteriore versamento effettuato dai responsabili della

polisportiva Alghero il 6.7.2009, e quindi fuori del termine del 30.6.2009 previsto dalla normativa sopra citata.

La Procura Federale preso atto della segnalazione deferiva con atto del 5.8.2009 avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Polisportiva Alghero a titolo di responsabilità secondo l'art. 4 comma 1 C.G.S. nonché i signori Vittore Accardo, Ezio Pittalis e Riccardo Giorico per violazione dell'art. 8 comma 5, C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. b) -4) dell'allegato A del Com. Uff. 142/A del 28.5.2009.

Il giudizio si svolgeva secondo il rito ordinario davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, ove si costituivano gli interessati depositando altresì deduzioni difensive.

In particolare gli incolpati rilevavano che il deferimento era limitato all'omesso deposito entro il termine del 30.6.2009 dell'attestazione in ordine al pagamento dei contributi ENPALS; omesso deposito in concreto mai verificatosi poiché era documentato che era stato redatto, sottoscritto e depositato dal signor Accardo Vittore e controfirmato dalla Dott.ssa Pistidda Laura istanza di ammissione contenente la dichiarazione timbrata regolarmente dalla segreteria della CO.VI.SO.C appunto il 30.6.2009.

La Commissione Disciplinare nella seduta del 17.9.2009 rilevato che il capo di incolpazione era limitato al solo presunto mancato deposito dell'atto di attestazione dell'avvenuto adempimento de qua entro il termine normativamente previsto, proscioglieva dagli addebiti gli incolpati essendo emerso che in data 30.6.2009 era stata depositata la prescritta documentazione unitamente alla dichiarazione di avvenuto versamento del dovuto.

In data 25.9.2009 la Procura Federale proponeva due impugnazioni dal contenuto identico - una delle quali proposta ai sensi del Com. Uff. 129/A del 28.4.2009 - chiedendo la riforma della decisione di primo grado.

La Procura Federale evidenziava l'erroneità delle conclusioni del Giudice di primo grado, il quale aveva travisato il tema dell'incolpazione che non sarebbe stata limitata solo al mancato deposito della attestazione in ordine all'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

Infatti sosteneva la Procura che dal tenore dell'atto di deferimento, era palese come l'illecito contestato non fosse stato quello relativo al mancato deposito della dichiarazione, bensì quello dell'inadempimento nel termine del 30.6.2009 delle obbligazioni contributive, tant'è che per ottenere la rateazione era stato necessario un ulteriore versamento e tra l'altro come emergeva per tabulas, il provvedimento che concedeva la rateazione stessa era intervenuto ben dopo il 30.6.2009.

Anche in detto giudizio di impugnazione si costituivano gli interessati e la società insistendo per la reiezione del ricorso, a loro dire ampliativo del *thema decidendum*, poiché la contestazione originaria era limitata al solo mancato deposito dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei contributi ENPALS e solo con l'impugnazione venivano contestati fatti nuovi - mancato pagamento dei contributi e mancata presentazione nei termini del provvedimento di rateazione - su cui pertanto non si era potuto esercitare un pieno diritto di difesa.

Preliminarmente data la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi gli stessi debbono essere riuniti.

Tutto ciò premesso osserva la Corte come l'impugnazione della Procura con riferimento al ricorso trattato con procedura ex Com. Uff. 129/A del 28.4.2009 deve essere dichiarato inammissibile non avendo la Commissione Disciplinare Nazionale trattato il deferimento con la procedura di urgenza e dovendosi così applicare la procedura ordinaria.

Di contro l'altro ricorso proposto dalla Procura appare fondato.

Risulta, infatti, solo leggendo il secondo capoverso del deferimento in data 5.8.2009, che l'incolpazione - con un rinvio ricettizio alla segnalazione trasmessa dalla CO.VI.SO.C con nota del 3.8.2009 - poneva espressamente in rilievo che la contestazione era anche e viepiù relativa ad una integrazione contributiva successiva al termine del 30.6.2009; così essendo smentito l'assunto che la contestazione sarebbe stata limitata al solo mancato deposito dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei contributi. E' chiaro infatti il riferimento della Procura Federale al sostanziale

inadempimento nei termini ed è chiaro il richiamo alla rateazione ottenuta successivamente al termine prescritto.

In detto contesto quindi il tema dell'inculpazione era compiutamente articolato, assolutamente specifico e del tutto evidente, anche, lo si ribadisce, con un richiamo specifico alla segnalazione della CO.VI.SO.C la quale costituiva l'antecedente logico-giuridico ed il presupposto da cui ha preso le mosse l'inculpazione stessa.

La decisione di primo grado pertanto sul punto deve essere riformata con l'applicazione delle sanzioni richieste in sede di deferimento limitatamente a carico del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione del 30.6.2009, signor Vittore Accardo, ed alla società Alghero; essendo estranei il Pittalis Ezio ed il Giorgio Riccardo i quali non hanno partecipato all'illecito e non hanno sottoscritto alcun atto; non potendo essere coinvolti solo in relazione alla loro qualifica di legali rappresentanti della società stessa essendo necessario ai sensi del comma 10 dell'art. 8 C.G.S. una loro fattiva partecipazione che nella specie è mancata e non essendo stato poi deferito il soggetto che ebbe a controfirmare la dichiarazione medesima (Laura Pistidda).

Per questi motivi la C.G.F.:

- dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali come sopra proposto dal Procuratore Federale;

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, infligge al Sig. Accardo Vittore la sanzione della inibizione per mesi 6 ed alla società Pol. Alghero S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Conferma nel resto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 23 Dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete